

SINTESI degli incontri ASAC – Avvocatura Distr. dello Stato di Napoli

PREMESSA

Tale sintesi è il frutto di due incontri organizzati dall'A.S.A.C. e tenutisi in data **12/10/05 e 19/1/06** presso l'ITC Casanova di Napoli con l'intervento del sottoscritto avvocato dello Stato Paolo Del Vecchio

I temi affrontati, di maggiore interesse sono stati qui di seguito sintetizzati, affinché siano diffusi anche tra colori che non hanno potuto prendere parte ai suddetti incontri.

1)RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLO STATO

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli svolge funzioni di difesa e consulenza di tutte le Amministrazioni statali in tutto il distretto della Corte d'Appello di Napoli (ricomprendendo, quindi, NAPOLI, NOLA, TORRE ANNUNZIATA, S. MARIA CAPUA VETERE, AVELLINO, BENEVENTO, S. ANGELO DEI LOMBARDI, ARIANO IRPINO).

Tale vastità territoriale rende la Corte d'Appello di Napoli il distretto più esteso tra le Corti d'Appello d'Italia.

Vari sono stati i meccanismi introdotti per agevolare il compito di difesa dello Stato da parte dell'Avvocatura.

Primo fra tutti l'art. 25 c.p.c. che prevede la regola del cd. "foro erariale" secondo cui: *"Per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie"*.

Tale norma consente all'Avvocatura per tutti i giudizi civili di seguire le cause a Napoli piuttosto che in altri Tribunali della Corte d'Appello.

Ciò vale solo per le cause civili dinanzi al Tribunale, mentre per quelle di lavoro, aumentate notevolmente a causa della "riforma del pubblico impiego" (il D.lgs 80/98 ha portato all'attenzione del Giudice del lavoro le cause che prima erano di competenza del Giudice amministrativo in virtù della privatizzazione del rapporto), restano ferme le regole del foro delle persone e non si applica la regola del foro erariale.

Pertanto un dipendente di una scuola di Avellino farà ricorso al Giudice del lavoro di Avellino e non "scatterà" l'art. 25 c.p.c. che porterebbe la causa a Napoli.

Proprio per ciò il legislatore, anche al fine di venire incontro alle esigenze dell'Avvocatura, ha introdotto l'art. 417 bis c.p.c., che prevede la possibilità per

l'Avvocatura, una volta ricevuta la notificazione del ricorso, di scegliere se assumere direttamente la difesa ovvero se delegare la stessa all'Amministrazione che predisporrà una vera e propria memoria da depositare 10 giorni prima dell'udienza.

Tale possibilità agevola molto il compito di difesa soprattutto per cause che si svolgono ad Avellino, S. Angelo dei Lombardi, Benevento etc.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli è solita delegare la difesa ex art. 417 bis c.p.c. solo per quei contenziosi dove non vi siano collegamenti troppo stretti con i ricorrenti ovvero si tratti di contenziosi seriali ovvero ancora vi siano margini temporali molto stretti per la costituzione (ragion per cui sarebbe rischioso e defatigante chiedere un rapporto, attendere lo stesso, costituirsi e magari rispedire il fascicolo con la memoria all'Amministrazione o alla cancelleria).

Si rischierebbe di non rispettare i termini previsti dal rito del lavoro.

Altra fascia esclusa dall'applicazione della regola del foro erariale è quella dei contenziosi pendenti dinanzi ai Giudici di pace: questi hanno ereditato le competenze dei Conciliatori e in parte delle ex Preture per i quali già non si applicava la regola del foro erariale.

2) INFORTUNI SCOLASTICI

2.1) VALORE ed IMPUGNABILITA'

Tale materia è spesso di competenza del Giudice di pace, in quanto questi ha competenza sulle cause relative a beni mobili fino a 2500,00 euro e il più delle volte le richieste degli attori (genitori degli alunni) si "mantengono" entro tali limiti.

Il valore della causa è determinato dalla domanda e non da quanto viene liquidato poi effettivamente in sentenza.

Il valore appare di particolare importanza anche per un altro aspetto e cioè ai fini della impugnazione della sentenza, in quanto se il Giudice decide secondo equità, menzionando espressamente tale modalità, ovvero se la domanda iniziale è contenuta nei 1100 euro, allora la sentenza sarà solo impugnabile mediante ricorso per Cassazione.

Viceversa se la domanda iniziale sarà superiore ai 1100 euro, allora, a prescindere anche dalla condanna effettiva, la sentenza sarà impugnabile mediante proposizione di appello dinanzi al Tribunale civile (Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace).

La questione involge problemi partìci, in quanto il ricorso per Cassazione viene proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha sede in Roma ed alla quale l'Avvocatura Distrettuale di Napoli provvede a trasmettere tutta la documentazione affinché possa esprimere una valutazione dettagliata sulla proponibilità o meno del ricorso per Cassazione.

L'appello, invece, è di competenza dell'Avvocatura Distrettuale e quindi comporta una diversa celerità di valutazione (la sentenza del GdP di Napoli verrà appellata al Tribunale di Napoli, ma anche quella del GdP di Nola verrà appellata a Napoli, sebbene Nola ha un proprio Tribunale, in quanto, in questo caso, scatta, anche se in secondo grado, la regola del foro erariale di cui sopra).

Ma soprattutto diversa è l'intensità di sindacato sulla sentenza, in quanto con l'appello il Giudice di secondo grado può entrare "nel merito" della valutazione del Giudice di prime cure, mentre con il ricorso per Cassazione il sindacato sarà di sola legittimità e la Corte potrà valutare la sentenza solo "in punto di diritto".

2.2)NOVITA'

Il d.lgs. 40/06 ha previsto, però, in materia una novità di rilievo per l'art. 113, Il comma c.p.c., in quanto per le sentenze depositate successivamente al 2/3/2006 dal Giudice di pace pronunciate anche secondo equità, sarà possibile proporre appello per violazione di regole sul procedimento, violazione di norme costituzionali o norme dei Trattati CE.

Tale situazione dovrebbe, in teoria, scoraggiare il contenzioso dinanzi al Giudice di pace proprio per la possibilità di sindacare nel merito molto più spesso le sentenza emessa "secondo equità".

3)La DELEGA

3.1)Cause a NAPOLI

Quindi per le ragioni sopra esposte, per le cause incardinate dinanzi al Tribunale di Napoli non vi sono problemi di delega ai Dirigenti scolastici ovvero a liberi professionisti, in quanto provvede l'Avvocatura dello Stato direttamente mediante i propri avvocati o procuratori a predisporre la difesa ed a partecipare alle udienze.

In questo caso l'atto di citazione deve sempre essere notificato presso l'Avvocatura ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (anche a seguito dell'attribuzione della personalità giuridica alle Scuole, queste sono sempre Amministrazioni domiciliate per legge presso

l'Avvocatura competente, si veda a tale proposito l'art. 1 D.P.R. 352/01 che ha aggiunto il comma 7 bis all'art. 14 D.P.R. 275/99: "L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 L. 59/97").

Successivamente l'Avvocatura richiederà alla scuola il "circostanziato rapporto".

La Scuola dovrà trasmettere la documentazione relativa all'infortunio, eventuali relazioni redatte all'epoca dei fatti, copia della polizza assicurativa sia a copertura della responsabilità civile che degli infortuni degli alunni, indicazione di testimoni presenti ai fatti.

Nel caso in cui mancassero pochi giorni all'udienza si invitano gli Istituti ad utilizzare il fax: **081-5525515**.

Nel caso in cui controparte notifichi l'atto di citazione direttamente alla scuola, quest'ultima dovrà trasmetterlo sempre all'Avvocatura unitamente al circostanziato rapporto ed alla documentazione di cui sopra, in modo da avere subito l'intera documentazione e valutare se costituirsi, "sanando" il difetto di notificazione, o attendere la nuova notificazione da effettuarsi correttamente all'Avvocatura.

All'Avvocatura serve la polizza della Scuola e non quella "regionale" (spesso stipulata dalla Regione Campania con la UNIPOL), in quanto in quest'ultimo caso non è possibile chiamare in causa la compagnia.

3.2) Cause delegate: distinzione tra DIFESA e RAPPRESENTANZA

Una preliminare distinzione va fatta tra difesa e rappresentanza dell'amministrazione in giudizio, in quanto spesso in udienza, soprattutto perché incalzati dai Giudici di pace da una parte e dagli avvocati di controparte dall'altra, viene equivocato il ruolo dei Dirigenti scolastici o dei funzionari in udienza.

Il ruolo è ESCLUSIVAMENTE di RAPPRESENTANZA e non di DIFESA, in quanto alla difesa ci pensa l'Avvocatura dello Stato.

Per difesa si intende: predisposizione della comparsa di costituzione, dell'atto di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, dell'intimazione a comparire per i testimoni, di eventuali comparse conclusionali.

Per rappresentanza si intende un ruolo prettamente procuratorio, in cui il funzionario delegato si limiti a riportarsi alle difese dell'avvocato (Avvocatura).

L'art. 2 del T.U. 1611/33 recita, infatti: "*Per la **rappresentanza** delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha la facoltà di delegare funzionari dell'amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche avvocati esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio*".

Espressamente il legislatore parla, quindi, di rappresentanza e quindi ad eventuali contestazioni il delegato potrà e dovrà replicare ribadendo il proprio ruolo di "nuncius". Il successivo art. 3 (utilizzato per la delega delle controversie dinanzi al Giudice di pace di Napoli) recita: "*Innanzi ai tribunali ordinari ed ai giudici di pace le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere **rappresentate** dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti*".

Anche qui si parla solo di rappresentanza e addirittura sembra potersi anche fare a meno della delega, in quanto parrebbe sufficiente la sola intesa con la Scrivente.

3.3) DELEGHE per cause fuori sede: Tribunali

Per le cause fuori sede (Napoli) la Scrivente si avvale dell'art. 2 T.U. 1611/33 che prevede che "*per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha la facoltà di delegare funzionari dell'amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche avvocati esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio*".

Il problema sorge sia per cause incardinate dinanzi a Tribunali "esterni" che a Giudici di pace "esterni".

Quando la causa viene incardinata dinanzi ad altro Tribunale sempre nell'ambito della Corte d'Appello, ma diverso da Napoli (facciamo il caso di NOLA) la Scrivente comunque richiede il rapporto e dopo, a seguito della predisposizione della comparsa, trasmette il fascicolo contenente comparsa, atto di citazione e documenti unitamente alla delega ex art. 2 T.U. 1611/33 a favore di un dirigente o funzionario della Scuola, affinché provveda al deposito del fascicolo presso il Tribunale di NOLA 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione e prenda, all'atto del deposito, i dati dalla cancelleria relativamente alla udienza effettiva, alla sezione, al n° di ruolo generale ed al Giudice assegnatario della causa.

Così all'udienza effettiva potrà presentarsi, munito di delega ex art. 2 citato, dinanzi al giudice designato per rappresentare in giudizio l'Amministrazione, riportandosi alle difese già in atti.

La Scrivente, in questo tipo di cause incardinate dinanzi al Tribunale del luogo in cui si è verificato l'infortunio, eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in virtù della violazione dell'art. 25 c.p.c., posto che tali controversie debbono essere portate a conoscenza del Tribunale di Napoli, in virtù dell'applicazione della regola del foro erariale, in quanto è a Napoli che ha sede l'Avvocatura dello Stato.

Accade sempre, o quasi, che il Tribunale, rilevata la fondatezza dell'eccezione, decida la causa emettendo sentenza di incompetenza territoriale ovvero emettendo ordinanza di rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli.

In ogni caso è sempre opportuno costituirsi venti giorni prima per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice che garantisce la Scuola, in quanto, nel caso in cui il Giudice dovesse disattendere inopinatamente l'eccezione di incompetenza, l'Amministrazione si troverebbe già come parte in causa la compagnia assicuratrice che manleva la Scuola da eventuale condanna.

3.4) Deleghe fuori sede: sezioni staccate

Fattispecie particolare è quella delle cause incardinate dinanzi alle sezioni staccate del Tribunale di Napoli, quali Frattamaggiore, Marano, Pozzuoli etc

In questi casi la Scrivente provvede a formulare un'eccezione simile a quella di incompetenza, ma non così pacificamente riconosciuta.

Tant'è che i Giudici in un primo momento ci hanno seguito, scardinando la causa al Tribunale di Napoli, ma, più di recente, non hanno ritenuto applicabile l'art. 25 c.p.c. alle sezioni staccate.

L'eccezione, nello specifico, si fonda sulla VIOLAZIONE dei criteri di riparto prevista dall'art. 48 quater del R.D. 30.1.1941 n°12, introdotto dal D.lgvo n° 51/98 (istituzione del Giudice unico in primo grado) che prevede che nelle sezioni distaccate del Tribunale si trattino le cause sulle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica: "... *quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime*".

Le cause in questione spetterebbero alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, ma, in quanto proposte contro un'Amministrazione statale, sarebbero soggette all'art 25 c.p.c., in base al quale "... *le cause avverso Amministrazioni statali,*

attribuite alla competenza del Tribunale, sono devolute al Tribunale del luogo in cui si trova l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo i criteri ordinari".

3.5) Deleghe per cause fuori sede: Giudici di pace.

Per quelle fuori Napoli si applica pacificamente la delega ex art. 2 T.U. 1611/33 sopra richiamato.

Per cui vi sarà la notificazione dell'atto di citazione presso l'Avvocatura (quindi sia Ministero dell'Istruzione presso Avvocatura, sia scuola presso l'Avvocatura).

La scrivente trasmette l'atto (per lo più con fax) e richiede il rapporto con i documenti indicati sopra.

In questi casi la corrispondenza deve necessariamente essere più rapida perchè i termini a comparire sono di poco superiori ai 30 giorni minimi previsti dall'art. 318, Il comma c.p.c., per cui occorre costituirsi celermente.

La procedura inerente ai giudizi dinanzi ai Giudici di pace è caratterizzata dalla possibilità per l'attore di iscrivere a ruolo la causa fino all'ultimo giorno (quindi, se cita per esempio per il 10 aprile avrà la possibilità di iscrivere la causa a ruolo fino al 9 aprile o addirittura fino al 10 stesso (in questo caso però l'udienza sarà sicuramente spostata in avanti di qualche giorno per consentire all'altra parte o alle altre parti di potersi costituire in giudizio, nel rispetto dei principi della difesa e del contraddittorio).

Tale peculiarità nel rito ha creato e crea problemi di coordinamento tra l'Avvocatura e le Amministrazioni, nei casi di specie gli Istituti scolastici.

Esempio: causa dinanzi al Giudice di pace di Pozzuoli.

Atto di citazione notificato il 1 marzo per udienza il 10 aprile;

l'Avvocatura riceve la notificazione e la trasmette alla scuola;

la scuola trasmette il rapporto e i documenti all'Avvocatura;

l'Avvocatura predispone la comparsa e il fascicolo e rinvia il tutto alla Scuola per la costituzione in giudizio;

la Scuola si reca presso la cancelleria, ma si accorge che la causa non è ancora stata iscritta a ruolo dall'attore (magari fino al 9 aprile per restare nell'esempio fatto sopra).

Cosa fare?

Purtroppo in tali casi consigliamo alla Scuola di recarsi periodicamente presso la cancelleria per verificare se la causa sia stata iscritta a ruolo (sarebbe meglio andare

direttamente 2 o 3 giorni prima dell'udienza di citazione, in modo da essere più sicuri che l'attore abbia iscritto e depositare il fascicolo).

Solo con l'iscrizione a ruolo "si crea un posto ove depositare il fascicolo con la comparsa di costituzione", in quanto, altrimenti, la causa è come se non esistesse ancora.

All'udienza effettiva(data che l'Istituto conoscerà solo all'atto del deposito) dovrà partecipare il dirigente o il vicario o talvolta anche il direttore amministrativo(molti sono i casi in cui soprattutto gli Istituti professionali delegano professori che siano anche avvocati o insegnanti di diritto).

Alla prima udienza occorre soprattutto insistere nella richiesta di chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice(se c'è) e farsi autorizzare dal Giudice alla chiamata, rinviando la causa una nuova prima udienza di comparizione.

Occorrerà poi comunicare tale rinvio unitamente al motivo(per chiamare in causa la compagnia RAS ad esempio).

Meglio ancora se la scuola riesce ad ottenere dalla cancelleria(e con la delega dell'Avvocatura dovrebbe riuscirci) il verbale di causa e trasmetterlo tramite fax alla scrivente(081-5525515).

Una raccomandazione, se possibile, è quella di chiedere un congruo termine per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice(ad es. all'udienza del 10 marzo ottenere un rinvio per lo meno al 15-20 maggio), in quanto occorrono per lo meno 30 giorni tra la notificazione dell'atto di chiamata e l'udienza successiva al fine di rispettare i termini a comparire.

Spesso, infatti, la scrivente è costretta a chiedere ulteriori autorizzazioni alla chiamata in causa, perché il Giudice concede solo 35 giorni, che chiaramente non risultano sufficienti(in quanto ai 30 va aggiunto il tempo per la ricezione e il tempo delle corrispondenze tra la Scrivente e l'Istituto delegato).

Se non si rispettano i 30 giorni a comparire di cui all'art. 318 II comma c.p.c., la compagnia assicuratrice non si costituirà proprio in giudizio, in quanto non sanerà il vizio della violazione dei termini minimi a comparire.

Una volta effettuata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, la Scrivente restituirà l'atto notificato all'Istituto che lo produrrà all'udienza successiva, ritirando copia della comparsa della compagnia ove si costituisca in giudizio e la trasmetterà, a sua volta, alla scrivente.

Può capitare che l'attore citi in giudizio direttamente sia la scuola che la compagnia assicuratrice.

Ebbene tale citazione diretta della compagnia è del tutto irrituale, in quanto per gli infortuni scolastici non esiste una norma analoga a quella dell'azione diretta di cui all'art. 22 L. 990/69 per i giudizi di infortunistica stradale, ma la compagnia va chiamata in causa dalla parte ritualmente evocata in giudizio e cioè la scuola.

Può succedere che la compagnia, citata irrualmente, si costituisca pure in giudizio, ma al solo fine di eccepire la inammissibilità della chiamata da parte dell'attore.

E' opportuno, in quel caso, provvedere a richiedere di essere autorizzati a chiamarla nuovamente in giudizio.

Successivamente il delegato dovrà riportarsi alle difese ed insistere nelle richieste istruttorie di cui alla comparsa, informando sempre la scrivente sull'ammissione delle prove testimoniali per consentire poi di effettuare l'intimazione a comparire ai testimoni ovvero a chiamarli informalmente nel caso in cui si sia certi che vengano all'udienza.

Per la prova provvede il Giudice di pace e in ogni caso, nel caso in cui sia costituita anche la compagnia assicuratrice, nostra litisconsorte, il delegato potrà limitarsi ad assistere all'assunzione della prova nel caso in cui sia il giudice a sentire direttamente i testimoni.

Nel caso in cui il Giudice deleghi alle parti l'assunzione della prova, il delegato dovrà formulare le domande (il capo della comparsa preceduto dalla formula interrogativa: vero o no che?).

Caso particolare è quello in cui il delegato (il Dirigente o in vicario) venga citato anche a rendere interrogatorio formale finalizzato alla confessione ovvero venga citato quale testimone.

In questi casi il preside si troverebbe nella incompatibilità di dover essere sia procuratore delegato dall'Avvocatura sia testimone.

In questi casi la scrivente, avvisata dalla Scuola, prepara una nuova delega a favore di altra persona della scuola in grado di seguire la controversia, liberando così il preside dall'attività procuratoria e consentendogli di poter rendere la testimonianza.

Per le successive udienze rimarrà ferma l'ultima delega conferita al fine di non cambiare nuovamente il procuratore in udienza.

L'art. 319 c.p.c. consente in ogni caso la costituzione anche in prima udienza, nella quale la parte convenuta deve spiegare domanda riconvenzionale e fare richiesta di chiamata in garanzia del terzo.

Tale incombenze non sembrano, però, alla luce della prassi, soggette a termini perentori.

Soprattutto per la chiamata del terzo, spesso capita che il Giudice di pace autorizzi la stessa anche in seconda o terza udienza.

3.6) Cause delegate dinanzi al Giudice di pace di Napoli

Argomento assai spinoso, in quanto è proprio dinanzi a questo Giudice che sono sorte molte discussioni e spesso si è arrivati a dover intervenire direttamente a causa del "muro" opposto da Giudici che non "riconoscono" la delega conferita ai Presidi.

L'equivoco "a monte" è quello riguardante la distinzione sopra richiamata tra difesa e rappresentanza, in quanto molti giudici ritengono che per cause superiori ai 1100 euro (all'equità per intenderci), il preside non può comparire, in quanto non potrebbe assumere la difesa come parte, esorbitando il valore della causa da tale eventualità.

Ma qui non c'è alcuna difesa di parte, ma solo rappresentanza.

Il Preside non è la parte che vuole difendersi da sé, ma il delegato dell'Avvocatura che può comparire per delega, o meglio dietro intesa, anche per cause che superino l'importo di cui sopra.

L'art. 3 T.U. 1611/33 stabilisce che " *Innanzi ai tribunali ordinari ed ai giudici di pace le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti*".

Tale norma prevede la possibilità di rappresentare l'Amministrazione (addirittura innanzi ai Tribunali) e non di difendere.

La difesa, ancorché riguardi cause di valore inferiore ai 1100 euro, spetterà solo all'Avvocatura.

Altra peculiarità del Giudice di pace di Napoli è quella riguardante l'instaurazione del giudizio, in quanto l'udienza di citazione non coincide mai con quella effettiva che è quasi sempre fissata un MESE dopo rispetto a quella di citazione.

Ciò vale solo per NAPOLI (e rarissimi altri casi), a causa della molteplicità di controversie.

Tale slittamento comporta che l'Avvocatura predisponga la comparsa e, trattandosi di Napoli, affidi il fascicolo per il deposito ad un proprio servizio interno che attenderà l'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore, attenderà la fissazione dell'udienza effettiva e la designazione del giudice che tratterà la controversia e quindi depositerà il fascicolo.

Nel contempo verrà trasmessa per fax la nota di accompagnamento, la delega ai sensi degli artt. 2 e 3 al Preside per la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione e la copia della comparsa di costituzione.

Sarà compito della scuola accertare, o telefonicamente o mandando un addetto presso la cancelleria del Giudice di pace, l'udienza effettiva e il Giudice dinanzi al quale si dovrà presentare il Preside.

L'Avvocatura non può materialmente provvedere a comunicare tutte le udienze effettive ed i Giudici designati, viste le migliaia di contenziosi di questo genere.

Gli Istituti scolastici potranno mettersi in contatto con l'Ufficio iscrizioni a ruolo del Giudice di pace(o Ufficio informazioni), anche successivamente alla data dell'udienza contenuta in citazione(certi che slitta di un mese) e chiedere il numero di ruolo generale della causa, il nome del giudice, la sezione e la data effettiva dell'udienza in cui ci si dovrà presentare dinnanzi al giudice.

Pertanto si consiglia al delegato di non recarsi presso il giudice di pace alla data di udienza indicata nell'atto di citazione, attesa la sicura non corrispondenza di quella data con l'udienza effettiva, perché, ripetiamo, il Giudice di pace di Napoli fissa la prima udienza effettiva a circa un mese da quella indicata in citazione.

A seguito dell'udienza si invitano gli Istituti a comunicare per fax l'esito dell'udienza, indicando la data di rinvio e il motivo dello stesso, se sintetizzabile, altrimenti, ove possibile, facendo copia del verbale dell'udienza ed inviandolo per fax.

3.7) Delega eccezionale ad avvocati liberi professionisti

Tale facoltà, definita dall'art. 2, eccezionale, è innanzi tutto prerogativa della scrivente Avvocatura ed è effettuata solo in casi particolari e cioè quando manca un'amministrazione periferica nel luogo in cui si svolga la causa, ovvero quando i delegati sarebbero, paradossalmente gli stessi ricorrenti o attori ovvero quando vi siano forti vicinanze tra le controparti e i delegati(ad es. colleganza stretta, stesso ufficio).

In tutti questi casi l'avvocatura delega liberi professionisti, che al solo costo dei diritti e, raramente, di qualche voce di spesa, (senza onorari) svolgono l'attività procuratoria. Deprecabile e del tutto illegittimo è, invece, la delega attribuita direttamente dagli istituti a liberi professionisti.

La delega con l'impegno di spesa porta sicuramente ad un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti.

Ma tale comportamento rappresenta un'attività del tutto illegittima, anche nel caso in cui non vi siano impegni di spesa da parte della scuola.

Infatti in alcuni casi l'attività di liberi professionisti è stata giustificata da alcuni capi di Istituto con il fatto che c'era urgenza di rivolgersi ad un legale, il quale non avrebbe percepito alcun compenso, in quanto avrebbe svolto l'attività a titolo gratuito.

Tale giustificazione non esonera la scuola da una responsabilità disciplinare, in quanto essa dovrà rivolgersi sempre e soltanto all'Avvocatura dello Stato.

Altro caso è quello in cui il delegato dalla scrivente è un professore di discipline giuridiche che è anche avvocato.

In questo caso l'attività del delegato è pienamente legittima, in quanto agisce sulla base della delega conferita.

L'unica accortezza da tenere, al fine di evitare spiacevoli equivoci e leggere poi verbali di causa in cui per la scuola compare "l'Avv. Esposito" senza ulteriori specificazioni, deve essere quella di scrivere "è presente il **Prof.** Esposito per delega dell'Avvocatura dello Stato.....".

In alcuni casi, inoltre, il dirigente o funzionario, se citato direttamente(ad esempio nell'ambito di un giudizio ex art. 28 L. 300/70) si può rivolgere alla scrivente per essere difeso in giudizio(gratuito patrocinio) ai sensi dell'art. 44 T.U. 1611/33 ovvero può rivolgersi a libero professionista e chiedere il rimborso delle spese sostenute in caso di vittoria in giudizio(o in caso di assoluzione qualora si tratti di procedimento penale a proprio carico per reati contestati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni) ai sensi dell'art. 18 D.L. 67/97.

3.8) Comparizione della parte

Altro caso è quello della comparizione della parte, cioè del Preside, all'udienza.

Ciò esula dall'attività di delegato e può verificarsi sia nelle cause in cui il Preside sia già delegato(e quindi anche procuratore) sia in quelle seguite direttamente dall'Avvocatura dove sarà chiamato solo come parte(anche dinanzi al Tribunale di Napoli, ad esempio come teste o per rendere libero interrogatorio).

Nel caso delle procedure d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e dei giudizi ex art. 28 L.300/70(St. lavoratori)il Preside dovrà sempre comparire alla prima udienza dinanzi al Giudice del lavoro.

4)ESECUZIONE DELLE SENTENZE

4.1)Procedura

Le sentenze sfavorevoli(di quelle favorevole non parliamo) possono essere di vario tenore.

Condanna dell'Istituto soltanto.

Condanna del MIUR e dell'Istituto.

Condanna del solo MIUR.

Condanna del MIUR(Istituto) e della compagnia assicuratrice.

In quest'ultimo caso diciamo subito che la Scuola o l'Ufficio scolastico regionale non dovrà mettere in esecuzione nulla, in quanto sarà la compagnia assicuratrice che si farà carico del risarcimento in virtù della polizza stipulata.

Nei primi due casi, invece, a prescindere dalla proposizione o meno dell'appello o del ricorso per Cassazione, la sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., dovrà comunque essere messa in esecuzione dall'Istituto, dandone, ovviamente, comunicazione all'USR.

Due sono le finalità legate alla notificazione del titolo esecutivo da parte dell'avvocato di controparte:

1)quella relativa all'eventuale impugnazione della sentenza, per cui la notifica va fatta alla Scrivente(sempre se l'Amministrazione si sia costituita in giudizio) ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e quella finalizzata al pagamento di quanto liquidato in sentenza che va fatta, invece, alla parte e quindi alla Scuola, se evocata il giudizio ritualmente, ovvero all'Ufficio scolastico regionale, se convenuto(e condannato) risulti essere solo il MIUR ai sensi dell'art. 479 c.p.c..

In ogni caso non va fatta direttamente al MIUR in Roma per le ragioni che di seguito si esporranno.

Non sarebbe sufficiente la sola notificazione del titolo esecutivo alla Scrivente, in quanto tale adempimento andrebbe a soddisfare solo l'esigenza del decorso del termine breve per impugnare e non farebbe invece decorrere il termine dei 120 giorni per completare il procedimento di spesa così come prescritto dall'art.14 D.L. 669/96 conv. in L.30/97 e successivamente modificato con l'art. 147 L.388/00(Trib. Napoli, 18/4/02 pubbl. in Giur. Merito, f6).

Infatti i 120 giorni finirebbero per non essere "netti" per l'Amministrazione, ma risulterebbero di meno in quanto depauperati del tempo impiegato dalla Scrivente per trasmettere il titolo all'Istituto o all'Ufficio scolastico regionale.

Spesso gli avvocati notificano il titolo solo all'Avvocatura, concentrando in quell'unica notificazione entrambe le decorrenze(del termine per impugnare di 30 o 60 giorni e di quello per l'esecuzione di 120 giorni), ma secondo l'interpretazione data dal Tribunale di Napoli il termine dei 120 gg. non troverebbe proprio applicazione, in quanto mancherebbe la notificazione fatta alla scuola direttamente.

Ciò in caso di successivo pignoramento presso terzi potrebbe abilitare un'opposizione agli atti esecutivi da parte della scrivente per violazione dei 120 giorni(opposizione che dal 2/3/06 con l'entrata in vigore della l. 80/05 che modificato il precedente art. 617, Il comma c.p.c., si propone nel termine non più di 5 giorni, ma di 20 giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento che va fatta comunque all'Amministrazione).

Ai fini dell'esecuzione, quindi, la parte creditrice(vittoriosa in giudizio) dovrà notificare il titolo esecutivo alla scuola o all'Ufficio scolastico regionale.

Trascorsi 120 giorni sempre alla scuola o all'USR dovrà notificare l'atto di precetto.

Già dopo 10 giorni dalla notificazione dell'atto di precetto potrà notificare l'atto di pignoramento sempre alla parte(scuola o USR).

Ad ogni modo si invitano gli Istituti o l'USR a provvedere alla liquidazione entro comunque i 120 giorni dalla trasmissione della sentenza da parte della Scrivente, al fine di evitare comunque procedure esecutive, anche se la sentenza viene notificata solo all'Avvocatura(dovrà, in questo caso essere liquidato solo quanto indicato in dispositivo di sentenza).

Quindi la scansione temporale vede:

1)Notificazione del titolo esecutivo alla Scrivente ai fini dell'impugnazione ed alla parte(a codesto Ufficio o alla Scuola) ai fine dell'esecuzione.

2)Dalla notificazione fatta alla parte inizia poi il decorso dei 120 gg..

3)Successivamente alla scadere dei 120 gg. la controparte, in caso di inottemperanza da parte dell'Amministrazione notifica l'atto di precetto.

4)Dopo 10 giorni può dare immediatamente inizio alla procedura esecutiva notificando l'atto di pignoramento sia alla Scrivente che alla parte.

L'atto di precetto notificato unitamente al titolo non avrebbe, pertanto, una vera efficacia nei confronti della P.A., in quanto finirebbe per divenire inefficace, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., nel caso in cui non si iniziasse la procedura esecutiva, mediante notificazione dell'atto di pignoramento entro 90 giorni.

La procedura, però, non può essere iniziata entro i 90 gg. perchè bisogna attendere i 120 gg. di cui all'art.14 l.cit. e quindi generalmente la controparte attende prima il decorso dei 120 giorni dalla notificazione della sentenza(eseguita correttamente presso la parte) e poi notifica atto di precetto e subito dopo pignoramento presso terzi(il primo anche solo alla parte e il secondo sia alla parte che alla scrivente).

Nel caso in cui la controparte non dovesse rispettare i 120 giorni e notificasse prima l'atto di pignoramento, le scuole o l'USR dovranno trasmettere IMMEDIATAMENTE l'atto di pignoramento a mezzo fax alla Scrivente per valutare la proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

In ogni caso scuole o USR dovranno trasmettere sempre(anche prima dei 120 giorni) il titolo esecutivo notificato eventualmente con l'atto di precetto, in quanto la Scrivente provvederà a stabilire la congruità di quelle spese o diritti che non fanno propriamente parte dell'atto di precetto, ma che attengono specificatamente alla formazione del titolo esecutivo e sono la disamina, ritiro copia, esame dispositivo, esame testo integrale, notifica sentenza, diritto di notifica, ritiro atto notificato, esame relata, disamina titolo esecutivo, eventuale registrazione.

Tali voci risultano dovute, infatti, anche prima del decorso dei 120 giorni(sempre se richieste).

4.2)NOTIFICA al MIUR degli atti della procedura esecutiva

Fattispecie particolare è quella della notificazione dell'atto di precetto e poi dell'atto di pignoramento direttamente al MIUR e non agli Uffici periferici, naturali destinatari del titolo e degli atti successivi, secondo quanto disposto dal D.P.R. 319/03.

A tale proposito, le scuole e l'USR sono invitati a trasmettere gli atti alla Scrivente, non appena ne vengano in possesso, al fine di predisporre un'opposizione all'esecuzione sulla scorta dell'art. 14 d.l. 669/96.

Al comma 1 bis prevede: "*Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati....*".

4.3) Procedure esecutive incardinate dinanzi a Tribunale diversi da quelli che hanno emesso il provvedimento che costituisce il titolo esecutivo.

In questi casi stiamo proponendo opposizione all'esecuzione, in virtù della violazione dell'art. 14 comma 1 bis d.l. 669/96 conv. in L. 30/97 che darebbe luogo ad un'incompetenza del Tribunale adito.

Il comma 1 bis della norma sopra citata prosegue poi: "*...Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 cpc promosso nei confronti di Enti o Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al Giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa....*".

Poichè il titolo esecutivo spesso risulta emesso da altro Tribunale, la procedura esecutiva dovrebbe essere incardinata dinanzi a quel Tribunale e non dinanzi a Tribunale diverso (nel caso in questione si trattava di titolo esecutivo di NOLA e procedura esecutiva a BENEVENTO).

Infatti il riferimento agli Enti di previdenza deve intendersi esteso alle Amministrazioni statali in senso lato, in modo da evitare che il creditore possa scegliersi il Tribunale che più gli aggradi.


Su tale ultima opposizione non abbiamo ancora precedenti favorevoli.

5) COSTITUZIONE IN MORA dei RESPONSABILI e OBBLIGATORIETA' della DENUNCIA alla PROCURA REGIONALE della CORTE DEI CONTI

Per tale materia si fa rinvio all'esauritiva nota prot. 22059 del 20.10.05 inviata dall'Ufficio scolastico regionale – Direzione generale della Campania a tutti i dirigenti degli Istituti scolastici campani.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

L'avvocato estensore
(Paolo Del Vecchio)



L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Giuseppe Orazio Russo)

